



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 205 del 15.12.2022

COPIA

Oggetto: Approvazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento per il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2022 (d.lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/4). Direttive agli enti e società incluse nel perimetro.

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	A
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'articolo 11-*bis* del citato decreto dispone la redazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;

Richiamati gli articoli 11-*ter*, 11-*quater* e 11-*quinquies* del d.lgs. 118/2011 ed il principio contabile all. 4/4 al decreto legislativo 118 del 2011, come modificato dal DM 11/08/2017;

Ricordato che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all. 4/4, costituiscono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) dell'ente locale:

*1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-*ter*, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

*3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-*ter*, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Rilevato che, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, il punto 3 del p.c. all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il **Gruppo amministrazione pubblica**, evidenziando coloro che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo per i quali deve essere predisposto il bilancio consolidato (**perimetro di consolidamento**);

Considerato come, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, gli enti, aziende e società inclusi nel GAP possono non essere inseriti nel perimetro nei casi di:

- a. *irrilevanza*, che si verifica nel caso di: i) incidenza inferiore al 3% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici, fermo restando che il totale dei parametri dei bilanci singolarmente irrilevanti non deve superare la soglia del 10%; ii) partecipazioni inferiori all'1%;
- b. *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento*;

Richiamato il Documento unico di programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 22/12/2021, nel quale sono stati individuati i soggetti facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare:

- 1) ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2022, gli elenchi:
 - del "Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune";
 - del perimetro di consolidamento;

- 2) le direttive da impartire agli enti, aziende e società incluse nel perimetro di consolidamento;

Vista la relazione tecnica allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale con la quale:

- è stata effettuata una ricognizione degli organismi, enti e società partecipate di questo Comune;
- è stato individuato l'elenco dei soggetti facenti parte del GAP di questo Comune;
- è stato altresì individuato l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento;

Precisato che:

- ai fini dell'individuazione dell'elenco GAP, sono stati assunti i criteri indicati agli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs. 118/2011;
- ai fini dell'individuazione del perimetro di consolidamento, è stato considerato il criterio di irrilevanza che prevede che non vengano consolidati i bilanci che presentano singolarmente, per ciascun parametro, una incidenza inferiore al 3% del corrispondente valore del Comune e che nel loro complesso presentano una incidenza inferiore al 10%, ovvero nel caso di partecipazione inferiore all'1%;
- sono stati comunque considerati non irrilevanti i bilanci delle società *in house*, a totale partecipazione pubblica dell'ente e quelle affidatarie dirette di servizi pubblici locali senza gara;
- nel caso di questo Comune, i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono quelli indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento, mentre per gli enti e le società sono stati assunti i dati degli ultimi bilanci disponibili;

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022:

- a) l'elenco degli enti, organismi e società facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'elenco degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento;

Rilevato che l'amministrazione capogruppo trasmetterà l'elenco a ciascuno degli enti compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti di conoscerne i componenti e di predisporre le informazioni richieste per il consolidamento stesso; impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato ed invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, ad identificare le operazioni infragruppo ai fini della loro eliminazione e ad individuare la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto e nel risultato economico, come indicato dal principio contabile applicato 4/4;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di garantire l'immediato avvio delle operazioni di consolidamento;

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del d.lgs. 118/2011 e del principio contabile all. 4/4 al medesimo decreto, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune per la redazione del consolidato 2022:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2022	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Capo-gruppo intermedia
ORGANISMI STRUMENTALI		
-	- %	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
-	- %	
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	5,00 %	
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,92 %	
SOCIETA' CONTROLLATE		

FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. in liquidazione	70,00 %	
SOCIETA' PARTECIPATE		
ABBANOVA S.p.A.	0,12 %	
TECNOCASIC S.p.A.	5,00 %	

2) di approvare il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2022, ai sensi dell'art. 11-*bis* del d.lgs. 118/2011, come di seguito indicato:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2022 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	5,00 %	PROPORZIONALE
SOCIETA' CONTROLLATE		
SOCIETA' PARTECIPATE		
ABBANOVA S.p.A.	0,12 %	PROPORZIONALE
TECNOCASIC S.p.A.	5,00 %	PROPORZIONALE

3) di dichiarare irrilevanti, ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022, i seguenti enti/società con partecipazione inferiore all'1% o per dati finanziari inferiori, singolarmente al 3% e nel loro complesso, al 10% dei corrispondenti valori di bilancio dell'ente locale capogruppo:

ENTI/SOCIETÀ IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVO
FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. in liquidazione	70,00 %	IMPOSSIBILITA' NEL REPERIRE I DATI
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,92 %	IRRILEVANTE PER % PARTECIPAZIONE

4) di approvare altresì le direttive da inviare agli enti e società inseriti nel perimetro di consolidamento, contenute nell'allegato B) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti e società incluse nel perimetro di consolidamento;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/12/2022

IL RESPONSABILE
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 13/12/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/12/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **21/12/2022** al **05/01/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 05/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.12.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2022. RELAZIONE TECNICA

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009.

In particolare l'articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 dispone quanto segue:

Art. 11-bis Bilancio consolidato

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

Il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio.

Il contenuto del primo elenco (e, quindi, anche del secondo che ne è una derivazione) non coincide necessariamente con la totalità delle realtà nelle quali questo Comune detiene delle partecipazioni o partecipa, poiché la finalità della sua predisposizione è solo e direttamente collegata a un obiettivo specifico, cioè la costruzione del bilancio consolidato. Pertanto, alcune realtà che pur ruotano nella sfera di influenza del Comune, saranno considerate solo attraverso l'iscrizione della partecipazione nell'attivo dello stato patrimoniale consolidato, attribuendo uno specifico valore all'investimento effettuato.

Il percorso metodologico seguito per la definizione dell'area di consolidamento è composto da tre fasi:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di questo Comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente consolidate.

Ricordiamo che nella nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 (approvata con deliberazione consiliare n. 6 del 10 febbraio 2018) è incluso l'elenco di tutti gli organismi gestionali esterni a cui partecipa l'ente e quelli inseriti nel "Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune", secondo la definizione di cui al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO 2022

Fase 1: gli organismi, enti e società partecipate di questo Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/2022, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

DENOMINAZIONE	NATURA ¹	% PARTECIPAZ. DIRETTA	PARTECIPAZ. INDIRETTA		% PARTECIPAZIONE TOTALE
			%	PER IL TRAMITE DI	
ABBANOVA S.p.A.	SC	0,12 %			0,12 %
FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. in liquidazione	SC	70,00 %			70,00 %
CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	ES	5,00 %			5,00 %
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	ES	0,92 %			0,92 %
TECNOCASIC S.p.A.	SC	0,00 %	100,00 %	CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	5,00 %

¹ Indicare se organismo strumentale (OS), ente strumentale (ES), società partecipata (SP), società controllata (SC).

Fase 2: individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Al fine di costruire il primo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

a) Organismi strumentali

L'"**organismo strumentale**" rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente privo di personalità giuridica, ma dotato di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il COMUNE DI SESTU possiede i seguenti organismi strumentali:

Organismi strumentali	% partecipaz.
-	- %

b) Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

b1) Enti strumentali controllati

Gli enti strumentali controllati, secondo la definizione dell'art. 11-ter, comma 1, del d.lgs. 118/2011 e il p.c. all. 4/4 al citato decreto, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante, I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione

Enti strumentali Controllati	% partecipaz.
-	- %

b2) Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Gli enti strumentali partecipati da questo Comune inclusi nel GAP sono i seguenti:

Enti strumentali partecipati	% partecipaz.
CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	5,00 %
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,92 %

c) Società

Come nel caso precedente, sono previste due fattispecie: le società controllate e quelle partecipate. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una

procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Dal 2018 sono considerate anche le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

c1) Società controllate

Sono società controllate sono quelle nei cui confronti l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Di seguito le società controllate dall'ente locale:

Società controllate	% partecipaz.
FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. in liquidazione	70,00 %

c2) Società partecipate

Per il 2022 le società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione pubblica capogruppo – ai fini del consolidato - sono costituite dalle società aventi le seguenti caratteristiche:

- a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, senza alcun rilievo per la quota di partecipazione;
- le società in cui l'ente capogruppo ha una partecipazione diretta o indiretta del 20%, ridotta al 10% se quotate.

Di seguito si elencano le società partecipate da questo Comune incluse nel GAP:

Società partecipate	% partecipaz.
ABBANO S.p.A.	0,12 %
TECNOCASIC S.p.A.	5,00 %

Restano escluse dal GAP le seguenti società partecipate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Società partecipata	% partecipaz.	Motivazione esclusione GAP
-	- %	

Conclusioni

In conclusione, gli enti e le società incluse nell'elenco **Gruppo Amministrazione Pubblica** di questo Comune sono i seguenti:

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2022	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Capo-gruppo intermedia
ORGANISMI STRUMENTALI		
-	- %	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
-	- %	
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	5,00 %	
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,92 %	
SOCIETA' CONTROLLATE		
FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. in liquidazione	70,00 %	
SOCIETA' PARTECIPATE		
ABBANO S.p.A.	0,12 %	
TECNOCASIC S.p.A.	5,00 %	

Fase 3: la definizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2022

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

Si ricorda che il par. 3.1 del principio contabile ammette due cause di esclusione facoltativa:

- irrilevanza;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

Irrilevanza

L'ordinamento ammette la possibilità che il bilancio di un soggetto incluso nel GAP non venga consolidato in quanto "irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo". L'irrilevanza si verifica quando:

- i bilanci da consolidare presentano singolarmente parametri inferiori al 3% dei corrispondenti valori del comune e complessivamente parametri non superiori al 10% di quelli del comune;
- salvo il caso dell'affidamento diretto, la quota di partecipazione è inferiore all'1% del capitale della società partecipata.

In particolare il DM 11/08/2017, modificando il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011, ha integrato il punto 3.1¹ introducendo la cosiddetta soglia di irrilevanza globale in base alla quale possono essere considerati irrilevanti i bilanci che, presentando singolarmente parametri inferiori al 3% di quelli dell'ente capogruppo, nel loro complesso presentano – per ciascun parametro – percentuali di incidenza inferiori al 10% di quelli dell'ente locale.

Non possono essere comunque considerati irrilevanti i bilanci:

- degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

È in ogni caso rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente la possibilità di consolidare bilanci oggettivamente irrilevanti, qualora l'amministrazione lo ritenga comunque rilevante in considerazione, ad esempio, dei servizi resi, della centralità del soggetto per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'amministrazione, ecc.

Per questo Comune i parametri risultano essere i seguenti:

Voce	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
VALORI ULTIMO RENDICONTO	47.232.186,78	102.639.906,06	20.298.019,43
SOGLIA DI IRRILEVANZA SINGOLA 3%	1.416.965,60	3.079.197,18	608.940,58
SOGLIA DI IRRILEVANZA GLOBALE 10%	4.723.218,68	10.263.990,61	2.029.801,94

Mentre i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale degli organismi, degli enti e delle società, costituenti il Gruppo amministrazione pubblica di questo Comune, riferiti all'esercizio 2021, risultano essere i seguenti:

¹Il punto 3.1 così dispone: (...) Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.(...)

Soggetto ¹	Patrimonio netto	Totale attivo	Ricavi caratteristici
ABBANO S.p.A.	349.359.295,00	1.356.248.450,00	281.860.036,00
	739,66 %	1.321,37 %	1.388,61 %
FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. in liquidazione	0,00	0,00	0,00
	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	53.396.908,00	424.346.038,00	30.751.028,00
	113,05 %	413,43 %	151,50 %
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	23.836.543,77	173.950.705,55	30.227.853,86
	50,47 %	169,48 %	148,92 %
TECNOCASIC S.p.A.	1.045.984,00	81.509.180,00	43.545.515,00
	2,21 %	79,41 %	214,53 %

¹ La percentuale di incidenza dei valori dei bilanci dei soggetti singolarmente irrilevanti in quanto al di sotto del 3%

Pertanto, l'elenco degli organismi, degli enti e delle società incluse nel perimetro di consolidamento al 31.12.2022, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2022, risulta così definito:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO2022 (elencati per tipologia)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
CACIP - Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari	5,00 %	PROPORZIONALE
SOCIETÀ CONTROLLATE		
SOCIETÀ PARTECIPATE		
ABBANO S.p.A.	0,12 %	PROPORZIONALE
TECNOCASIC S.p.A.	5,00 %	PROPORZIONALE

Risultano invece irrilevanti i seguenti soggetti:

ENTI/SOCIETÀ IRRILEVANTI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVO
FARMACIA COMUNALE DI SESTU S.r.l. in liquidazione	70,00 %	IMPOSSIBILITÀ NEL REPERIRE I DATI
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,92 %	IRRILEVANTE PER % PARTECIPAZIONE

Il consolidamento dei bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, opportunamente rettificati, segue il metodo integrale per i bilanci degli enti e società controllate (IPSAS n. 6) ed il metodo proporzionale per le società ed enti partecipati (IPSAS n. 8). Risulta comunque esclusa l'applicazione del metodo del patrimonio netto per gli enti locali, previsto dall'IPSAS n. 7.

DIRETTIVE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

1. MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi a questo Comune entro 10 giorni dall'approvazione e comunque non oltre il 20 luglio. L'osservanza del termine è fondamentale, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le operazioni di consolidamento. I documenti che dovranno essere inviati a questo Comune da ciascun componente del GAP sono i seguenti:

Componenti del perimetro di consolidamento	Tipologia di bilancio
Capigruppo di imprese	Bilancio consolidato
Componenti che adottano la contabilità economico/patrimoniale	Bilancio di esercizio
Componenti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico/patrimoniale	Rendiconto consolidato dell'esercizio

NB: se entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento i bilanci non sono ancora stati approvati dovrà essere trasmesso il preconsuntivo

2. INDICAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDANTI LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE

I documenti da trasmettere comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale, la nota integrativa e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo ai fini della loro eliminazione (debiti sia di funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, proventi per trasferimenti o contributi, oneri e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite, utili, perdite conseguenti a operazioni effettuati tra le componenti del gruppo, etc.), che devono essere dettagliate nella nota integrativa al bilancio trasmesso, in quanto necessarie alla elaborazione del bilancio consolidato di questo Comune. Considerato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche, è necessario che una lista delle operazioni infragruppo relative all'esercizio di riferimento venga anticipata e trasmessa nel più breve tempo possibile. Particolare attenzione andrà posta sulle partite cosiddette "in transito", al fine di evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La concreta applicazione del d.lgs. n. 139/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con il bilancio del comune. Il principio contabile all. 4/4 al d.lgs. 118/2011 prevede che le direttive di cui al paragrafo 3.2 del principio n. 4/4 contengano anche la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato, secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del d.lgs. 118/2011, non presenti nella nota integrativa degli enti e società che hanno redatto il nuovo schema economico-patrimoniale ai sensi del citato d. lgs. 139/2015. Pertanto gli enti e le società che hanno redatto il proprio bilancio secondo il nuovo schema previsto dal d. lgs. 139/2015 dovranno inviare:

- le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dal d. lgs. 118/2011.

3. LINEE GUIDA CONCERNENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DI BILANCIO E LE MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO 2022

In questa prima fase di avvio del lavoro di consolidamento, viene richiesta l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione da parte delle aziende inserite nel perimetro di consolidamento:

- le categorie e le aliquote di ammortamento da applicare sui cespiti aziendali dovranno essere quelle indicate nell'allegato n. 4/3 del d. lgs. 118/2011, che sarà inviato per conoscenza a ciascuna società. Nel caso di difformità di comportamento rispetto ai principi armonizzati, dovranno essere specificati i motivi che ne sono alla base, ovvero l'idoneità ad una rappresentazione più veritiera e corretta o l'irrilevanza rispetto ai dati di bilancio, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- adozione del criterio del patrimonio netto di cui all'art. 2426 n.4 Codice Civile, per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo da consolidare;
- redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle solo partecipate, laddove ciò non sia in contrasto con la disciplina civilistica.

4. ELEMENTI DA DETTAGLIARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio tutte le informazioni di dettaglio che sono previste al punto 5 del principio contabile applicato n. 4/4, che sarà inviato per conoscenza a ciascuna società, unitamente alle presenti direttive.

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del GAP indichi, in nota integrativa, l'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PERTINENZA DI TERZI

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate al paragrafo 4.2 del principio contabile applicato n. 4/4, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico di esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Per quanto non espressamente previsto dall'allegato n. 4/4, si fa rinvio ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Allegati:

- 1) principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, allegato n. 4/3 al d. lgs. 118/2011, in cui sono elencate le categorie di beni ed aliquote di ammortamento;
- 2) principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al d. lgs. 118/2011;
- 3) schema di bilancio consolidato allegato n. 11 al d. lgs. 118/2011;